

Incarto n.
49.2024.55

Lugano,
15 gennaio 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente del Consiglio della magistratura

Giudice Damiano Stefani

chiamato a giudicare sull'operato dell'

avv. dott. X, _____

richiamati l'art. 83 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) e l'art. 30 del Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto
e in diritto che

con esposto del 14 novembre 2024 l'avv. SE ha segnalato al Consiglio della magistratura asserite irregolarità commesse dall'avv. dott. X quale membro della commissione disciplina dell'ordine degli avvocati, in particolare di avere, unitamente al resto del collegio giudicante, scritto il falso nella decisione n. 508 del 30 agosto 2024 emessa a carico del segnalante;

al Consiglio della magistratura è concesso esclusivamente il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle persone che svolgono funzioni giudiziarie, art. 74 cpv. 1 LOG;

l'art. 4 del Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM) precisa che sono considerati magistrati i membri con ruolo giudicante delle autorità elencate nell'articolo 1 capoverso 2 LOG, e meglio i giudici, ordinari o straordinari, rispettivamente i loro supplenti, ordinari o straordinari, delle Giudicature di pace, delle Preture, della Pretura penale, del Tribunale d'appello, dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, del Tribunale di espropriazione, nonché i Procuratori pubblici del Ministero pubblico, i giudici del Tribunale dei minorenni, i Magistrati dei minorenni, i membri del Consiglio della magistratura e quelli della Commissione di ricorso sulla magistratura. Sono invece

persone che svolgono funzioni giudiziarie cui fa riferimento l'articolo 74 capoverso 1 LOG, in particolare i periti del Tribunale delle espropriazioni, gli assessori giurati, nonché i membri laici di altri tribunali. Non sono per contro considerati né magistrati né persone che svolgono funzioni giudiziarie ai sensi del presente regolamento coloro che sono attivi nelle autorità di conciliazione civili, i segretari assessori, i cancellieri e i vice-cancellieri, né lo sono i segretari giudiziari della magistratura inquirente;

la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati è un organo di una corporazione di diritto pubblico (art. 3 LAVv), cui la legge demanda i compiti di sorveglianza stabiliti dall'art. 14 LLCA (art. 7 cpv. 1 LAVv), ossia di sorveglianza disciplinare sugli avvocati e praticanti per tutte le violazioni da essi commesse;

conseguentemente tale Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati (così come il Consiglio di disciplina notarile, cfr. decisione presidenziale 29 febbraio 2016 in inc. CdM 49.2016.14) non è un'autorità giudiziaria e i suoi membri non sono magistrati ai sensi della LOG e del RCdM;

la segnalazione dell'avv. SE risulta pertanto irricevibile per carente giurisdizione del Consiglio della magistratura, sicché alla segnalazione non può essere dato alcun seguito;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 ss, in particolare l'art. 88 LOG, il RCdM nonché ogni altra norma applicabile,

decide:

1. La segnalazione del 14 novembre 2024 dell'avv. SE nei confronti del membro della Commissione di disciplina dell'ordine degli avvocati avv. dott. X è irricevibile.
2. L'incarto è stralciato dai ruoli.
3. Il segnalante è reso attento sul fatto che l'art. 83 cpv. 2 LOG gli concede la facoltà di chiedere, entro 10 giorni dalla ricezione di questa decisione, il giudizio del *plenum* del Consiglio della magistratura.

§ Il segnalante è tuttavia avvertito che, qualora il *plenum* confermasse la presente decisione di non apertura del procedimento disciplinare, potrà essere posta a suo carico una tassa di giustizia sino a fr. 2000.-.

4. Intimazione:
- al segnalante;

Comunicazione al segnalato.

Il presidente del
Consiglio della magistratura

giudice Damiano Stefani